

Ricevuto il: 09 DIC. 2025

Trasmesso a:

MUN CAN FIN SSOC

Commissione della Legislazione

Evaso il: 9.12.25

Firma: 

Comune di Acquarossa
Commissione della Legislazione
legislatura 2024-2028

RAPPORTO per il Consiglio comunale del 16.12.2025

La Commissione della Legislazione si è riunita martedì 18 novembre ed ha analizzato il

MM 384/25 relativo alla convenzione di proroga per un ulteriore anno del diritto di compera in possesso della SUN Village Projets SA per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario della Centro Turistico Acquarossa SA.

Questa nuova richiesta di proroga non sorprende, ma alimenta ulteriori perplessità. Non si può più affermare, come l'anno scorso, che la trattativa sia ormai giunta a buon punto. Se è vero che, in concreto, il Comune non ci rimette né dal profilo sostanziale né da quello finanziario, è altrettanto vero che non ne ricava alcun beneficio d'immagine; e, di fatto, dopo sei anni, l'unica certezza rimasta è la licenza edilizia.

Dal mese di agosto 2019, quando è stato stipulato il contratto di costituzione del diritto di compera con il Comune, dopo varie evoluzioni e sfortunati intoppi, ritorna la proposta di vendere un certo numero di appartamenti per finanziare la costruzione della struttura alberghiera. A tal fine, ci si augura che venga concessa una deroga alla Legge federale sulle abitazioni secondarie, così da rendere più attrattiva la vendita del 20% degli appartamenti, e si continua a sperare che i lavori di costruzione possano iniziare entro il 31 dicembre 2026.

Dopo questa premessa, la Commissione della Legislazione approva in linea di principio la proroga remunerata, così come decisa dal Municipio, subordinata al pagamento di un'ulteriore rata di CHF 130'000.— entro il 31 gennaio 2026.

Passando in rassegna la Convenzione e quanto concordato tra le Parti:

- al punto 2 si propone di reinserire, in relazione alla nuova rata di CHF 130'000.—, la frase già presente nel testo originale del 2019: *«I versamenti costituiranno un accounto sul prezzo di vendita nel caso di esercizio del diritto. Decadranno invece definitivamente a favore del Comune in caso di mancato esercizio del diritto.»* oppure di adattarne il contenuto al nuovo testo;
- al punto 3, come già nella Convenzione originale, per due volte viene utilizzato il termine *«immediatamente»*, privo però di un preciso valore temporale. Nel contesto attuale riteniamo invece importante indicare una scadenza chiara — si propone *«entro un anno»* — soprattutto nel caso in cui il Comune dovesse essere costretto ad acquistare i terreni.

Da ultimo, come già segnalato nel dicembre 2024, la Commissione si permette di richiamare l'attenzione del Lodevole Municipio sul fatto che la risoluzione relativa al presente messaggio municipale, conformemente alla LOC, è soggetta ai termini di ricorso e di referendum. Ne consegue che la Convenzione di proroga, anche se firmata il 18 dicembre 2025, sarà presumibilmente valida a tutti gli effetti solo dopo la crescita in giudicato, verosimilmente a partire dal mese di febbraio 2026.

Tenuto conto delle considerazioni esposte, la Commissione invita il Consiglio comunale ad accettare il messaggio municipale così come presentato e ad approvare la Convenzione, possibilmente con le modifiche qui proposte

Per la Commissione della Legislazione:

Roberto Gardenghi (presidente)





Marzio Imperatori



Tanja Bisacca



Omar De Bolla


Giuliana Colombini

Ricevuto il: 09 DIC. 2025

Trasmesso a:

MUN CAN FIN SSOC Evaso il: 9.12.25 Firma: 

**Comune di Acquarossa
Commissione della Legislazione
legislatura 2024-2028**

RAPPORTO per il Consiglio comunale del 16.12.2025

La Commissione della Legislazione si è riunita martedì 18 novembre ed ha esaminato il

MM 387/25 proponente l'adozione di un Regolamento comunale concernente i sostegni finanziari per la nascita di un/a figlio/a, in caso di temporanea difficoltà finanziaria e riguardo lo svolgimento di attività del tempo libero

Questo Regolamento è pertinente e, come scritto nel MM, è semplice e chiaro per una facile attuazione, che deve essere adeguata ai tempi, alle condizioni sociali e alle esigenze dei cittadini.

Art 3 Assegno di natalità

La Commissione ritiene apprezzabile il contributo di CHF 500 quale segno di riconoscenza alle coppie che contribuiscono alla crescita demografica del Comune; si ricorda che, nel 2024, si sono registrate soltanto 5 nascite a fronte di 29 decessi.

Art. 4 Aiuti in caso di difficoltà finanziarie

Questa occasione consente di mettere in evidenza il lavoro prezioso e indispensabile svolto dal Servizio Sociale Intercomunale.

Il fatto che persone e famiglie in difficoltà possano rivolgersi a un ufficio comunale, dove personale qualificato sappia ascoltare, orientare e sostenere con professionalità e riservatezza, rappresenta un valore aggiunto di cui il Comune può legittimamente andare fiero.

È pertanto opportuno che l'assistente sociale disponga di un margine finanziario per interventi urgenti: si ritengono adeguati importi fino a CHF 300 per un singolo e fino a CHF 500 per un nucleo familiare, con eventuali eccezioni previo accordo con il Municipio.

A questo proposito, tuttavia, emerge una discrepanza tra il Messaggio municipale e il Regolamento: si tratta di un anticipo da rimborsare o di un contributo a fondo perso? La Commissione ritiene corretta l'interpretazione dell'anticipo da restituire, come indicato nel MM; di conseguenza, l'articolo 4 del Regolamento dovrebbe essere adeguato di pari passo.

Art. 5 Aiuti finanziari per le attività del tempo libero

Dalla tabella, che indica gli importi minimi e massimi, risulta chiaro che le famiglie possono ottenere un contributo per gli abbonamenti stagionali del Nara e/o per il Ticinopass (1b), nonché per la frequenza di una scuola di musica riconosciuta (2) fino ai 20 anni (studenti) o ai 18 anni (apprendisti).

Per quanto riguarda i corsi di lingua e di sport frequentati durante la scuola dell'obbligo (1a), non risulta chiaro in quale misura il Comune sostenga le famiglie, se il contributo sia versato

direttamente agli enti organizzatori e come venga gestito un eventuale rimborso in caso di cambio di domicilio.

La Commissione approva che il Municipio si riservi la possibilità di richiedere il rimborso in caso di cambiamento di domicilio o di abbandono dell'attività, ma unicamente per quanto previsto ai punti (1b) e (2) del regolamento; per il punto (1a), infatti, una richiesta di rimborso risulterebbe difficilmente applicabile.

Alcuni importi possono apparire contenuti, ma costituiscono un complemento ai contributi generali che il Comune versa a sostegno delle società sportive, musicali, culturali o del tempo libero. È quindi necessario chiarire la distinzione tra aiuti erogati direttamente alle famiglie e contributi versati agli enti organizzatori.

Per quanto riguarda gli altri articoli del Regolamento (1. Scopo, 2. Campo di applicazione, 6. Disposizioni generali, 7. Contributi indebitamente percepiti, 8. Diritto sussidiario, 9. Entrata in vigore), la Commissione non ha osservazioni da formulare.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione invita il Lodevole Consiglio comunale a deliberare sul presente messaggio municipale e ad approvare il relativo Regolamento, possibilmente includendo le modifiche proposte.

Per la Commissione della Legislazione:

Roberto Gardenghi (presidente)



Marzio Imperatori



Tanja Bisacca



Omar De Bolla



Giuliana Colombini

